

**N. R.G. 7753/2022**



**TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO**

\*\*\*

Il giudice del lavoro,  
letti gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. 7753/2022;  
visto il provvedimento del 15/02/2023 con cui il Presidente di questa sezione, su delega del Presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero in data 14/02/2023 ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mandando a questo giudice per gli ulteriori adempimenti;

**DISPONE**

Che entro il 14/04/2023 copia del ricorso da notificare ai controinteressati sia depositato nella casa comunale del Comune di Catania;  
che un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;  
che un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet del MIUR e del CSA di Catania  
[www.csacatania.ct-egov.it](http://www.csacatania.ct-egov.it);  
conferma l'udienza già fissata del 27/06/2023 anticipando l'orario per la trattazione della causa alle ore 9:00.

Visti gli articoli 127 e 127 ter c.p.c. ;  
ritenuti sussistenti i presupposti ivi previsti per la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 *ter* cpc;  
ritenuto che per il contenuto delle note prescritto dalla legge possa indicarsi per le stesse la lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;  
considerato che va assegnato il termine perentorio come per legge per il suddetto deposito;

P.Q.M.



DISPONE che l'udienza del 27/06/2023 ore 9:00 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni della lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;

ASSEGNA a tal fine alle parti termine perentorio sino al giorno e all'ora fissati per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;

AVVISA che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel termine perentorio suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 *ter* c.p.c. sopra richiamato;

AVVISA altresì ciascuna parte che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto potrà – ove voglia - opporsi alla sostituzione dell'udienza a trattazione scritta, chiedendo la trattazione dell'udienza in presenza, in mancanza dovendo intendersi prestato il consenso delle parti alla predetta modalità cartolare.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 16/02/2023

IL GIUDICE DEL LAVORO

*dott. ssa Federica Amoroso*

